

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — OI / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Causa C-191/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Negato imbarco – Cancellazione – Volo con coincidenza – Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero – Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale]

(2020/C 240/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: OI

Convenuta: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, deve essere interpretato nel senso che una compensazione pecuniaria non è dovuta a un passeggero che dispone di un'unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, di non essersi imbarcato sul primo volo che compone il suo trasporto prenotato, nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall'altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all'ora di arrivo inizialmente prevista.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17. 6. 2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz — Austria) — NK / MS, AS

(Causa C-208/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) – Nozione di «contratti per la costruzione di nuovi edifici» – Articolo 16, lettera c) – Nozione di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» – Contratto tra un architetto e un consumatore per l'elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione)

(2020/C 240/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Parti

Ricorrente: NK

Convenuti: MS, AS

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s'impegna ad effettuare unicamente, per il secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi della disposizione medesima.
- 2) L'articolo 2, punti 3 e 4, nonché l'articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s'impegna ad effettuare, per il secondo, in base alle esigenze ed ai desiderata di quest'ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 172 del 20. 5. 2019.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — UO / Készenléti
Rendőrség**

(Causa C-211/19) (¹)

*(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva
2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE –
Articolo 2, paragrafo 2 – Attività delle forze di pronto intervento della polizia)*

(2020/C 240/29)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UO

Convenuto: Készenléti Rendőrség

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell'ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell'ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l'adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019.